



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(...) ORIGINALE
(X) COPIA

N. 10 DEL 02 MARZO 2016

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addi **DUE** del mese di **MARZO** alle ore
13,00 presso la Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. SANTONASTASO Andrea nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07.01.2016, pubblicato sulla G.U. del 29/01/20106 n. 23, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Commissario Straordinario del Comune di Spotorno con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. FERRANDO Silvano**

ADOTTA

Con i poteri del Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/01/2016, pubblicato sulla G.U. del 29/01/2016 n. 23, è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Spotorno il Dott. Andrea SANTONASTASO conferendogli contestualmente i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - relativo le attribuzioni dei Consigli;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, con il quale all'articolo 2 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte delle Città Metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti*

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1, comma 682, della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: [...] b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*”.

RILEVATO che l'art. art. 1, comma 679, della L. n. 147/2013, disciplinano le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO il Regolamento Comunale TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 12/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento modifiche ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme legislative emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, che introduce nell'ordinamento di TARI e TASI una riduzione di due terzi per *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso”*;

CONSIDERATE le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), in particolare:

- all'articolo 1, comma 10, lettere a) e a-bis) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (quindi anche TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;
- all'articolo 1, comma 14, viene modificato il presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso; la medesima esclusione vale per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;
- all'articolo 1, comma 15, l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- all'articolo 1, comma 54, viene riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche previste all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12 giugno 2014, e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 02/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 -703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " *Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ASSUNTI i poteri spettanti al Consiglio Comunale:

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati:

1. di apportare ed approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Regolamento di cui all'allegato B) che recepisce le modifiche di cui al precedente punto 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che il Regolamento, nella versione modificata di cui all'allegato B), avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. di pubblicare il Regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
6. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di previsione armonizzato 2016-2017-2018.

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER

LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'ORGANO DI REVISIONE

Enrico Del Conte

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Verbale 6 del 01 marzo 2016

PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'Organo di revisione

Il sottoscritto Enrico Del Conte, revisore dei conti dell'ente ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TEUL;

DATO ATTO che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/01/2016, pubblicato sulla G.U. del 29/01/2016 n. 23, è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Spotorno il Dott. Andrea SANTONASTASO conferendogli contestualmente i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE l'art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: [...] b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 679 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), in particolare:

- all'articolo 1, comma 10, lettere a) e a-bis) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (quindi anche TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;
- all'articolo 1, comma 14; viene modificato il presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso; la medesima esclusione vale per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;
- all'articolo 1, comma 15, l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- all'articolo 1, comma 54, viene riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

VISTO le modifiche apportate allo schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili;

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lsg. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri espressi sulla presenta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del TUEL, Digs 267/2000 e successive modificazioni,


Tutto ciò premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta di modifica di regolamento di cui all'oggetto,

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole allo schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) del Comune di Spotorno, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

L'Organo di Revisione

Dr. Enrico Del Conte





COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO A) alla Deliberazione C.C. n. 10 del 02/03/2016

Modificare il comma 1 dell'articolo 2 "Istituzione del tributo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014	Versione modificata
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>

Sostituire il comma 1 dell'articolo 3 "Presupposto impositivo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014	Versione modificata
<p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p>	<p>1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>

Modificare il comma 1 dell'articolo 8 "Soggetto attivo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014	Versione modificata
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.	1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune di Spotorno in proporzione alla superficie insistente su di esso.

All'articolo 9 "Soggetti passivi", dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis come di seguito indicato:

2-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soltanto il possessore è tenuto al versamento della TASI nella percentuale del 90%.

Modificare l'articolo 10 "Detrazioni", sia nella rubrica, che diventa "Detrazioni e riduzioni", sia nel contenuto, come segue:

- integrare il comma 2 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014	Versione modificata
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.	2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le fattispecie ad essa assimilate.

- dopo il comma 4, inserire il comma 5 come segue:

5. Al tributo dovuto per l'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, si applica la riduzione di due terzi.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:

FAVOREVOLE

DATA 01.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to dott.ssa MARZOCCA Marianna

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:

FAVOREVOLE

DATA 01.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa MARZOCCA Marianna

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. SANTONASTASO Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. FERRANDO Silvano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

1 APR 2016

Spotorno, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to SCIANDRA Pietro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, _____

21 MAR 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa MARZOCCA Marianna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 11/04/2016

p. Il Segretario Generale

F.to Dott. FERRANDO Silvano
DEL PROCEDIMENTO

Tina Marotti